PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 635 di venerdì 04 ottobre 2002

Sostanze pericolose e clausole contrattuali

Risposta al quesito di un lettore sull'articolo "Esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro: obblighi particolari di sicurezza".

Nel numero 633 del nostro quotidiano abbiamo pubblicato l'articolo "Esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro: obblighi particolari di sicurezza", a cura dell'avv. Rolando Dubini.

A tale proposito abbiamo ricevuto una richiesta di chiarimento da un nostro affezionato lettore. Pensando possa essere d'aiuto anche agli altri lettori del nostro quotidiano, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare il quesito e la risposta dell'avv. Dubini.

Dal nostro lettore...
Ricevo (e Vi ringrazio!) il vostro notiziario quotidiano che leggo immediatamente.
Sul numero 633 di oggi ho esaminato con molta attenzione l'APPROFONDIMENTO dell'Avv. Dubini.
In particolare mi sono interessato alla clausola contrattuale suggerita per gli ordini di prodotti chimici.
Però andando ad analizzare la Legge 256 del 1974 (credo che ad essa si faccia riferimento), rilevo che "le disposizioni della presente legge sono abrogate dall'art.15 del D.Lgs.16 luglio 1998,n.285" e il suddetto art.15 precisa che è abrogato anche il "decreto Ministro della sanità 28 gennaio
1992" che viene esplicitamente richiamato nel contesto dello stesso articolo dell'Avv. Dubini.
DOMANDA: SONO LE MIE FONTI FALSE ?

Risposta dell'avv. Dubini
Nel mio articolo faccio riferimento alla seguente formula:
"Le sostanze ed i preparati che costituiscono la Vostra fornitura devono essere imballati ed etichettati in lingua italiana, in conformità alla L.256/1974 ed ai successivi decreti ed aggiornamenti, che recepiscono le normative CEE vigenti.
In ogni caso dovete fornire preventivamente e, comunque, prima della consegna dei primo lotto della fornitura, la scheda di sicurezza in lingua italiana prevista dagli art. 10 e 11 dei D.M. 28.1.1992 e D.M. 4.4.1997.
Sarà inoltre Vostra cura fornirci tutti gli aggiornamenti della citata scheda di sicurezza intervenuti successivamente alla fornitura."

La formula fa riferimento innanzitutto alla L. 256/1974 ED AI SUCCESSIVI DECRETI ED AGGIORNAMENTI, CHE RECEPISCONO LE NORMATIVE CEE VIGENTI. E dunque, anche formulata in questo modo, per il riferimento ai successivi decreti ed aggiornamenti, INCLUDE anche il D. Lgs. n. 285/1998.

Ora il D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285 - Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n.128 (in GU 18 agosto 1998, n. 191) è esattamente uno di quei successivi decreti cui si fa riferimento nella formula, volutamente ampia e omnicomprensiva (per le continue modificazioni delle norme vigenti imposte dalle direttive comunitarie in materia), che tra l'altro abroga anche il D.M. 28 gennaio 1992.

In ogni caso, ferma la validità della formula anche nella versione così indicata, la stessa può essere aggiornata nel modo seguente:
"Le sostanze ed i preparati che costituiscono la Vostra fornitura devono essere imballati ed etichettati in lingua italiana, in conformità al D. Lgs. 16 luglio 1998 n. 285 ed ai successivi decreti ed aggiornamenti, che recepiscono le normative CEE vigenti.
In ogni caso dovete fornire preventivamente e, comunque, prima della consegna dei primo lotto della fornitura, la scheda di sicurezza in lingua italiana prevista dal D.M. 4.4.1997 e dal D. Lgs. n, 285/1998 nonchè dal D. Lgs. n. 25/2002. Sarà inoltre

Vostra cura fornirci tutti gli aggiornamenti della citata scheda di sicurezza intervenuti successivamente alla fornitura.".

Rolando Dubini, avvocato in Milano

---

www.puntosicuro.it